

258. Legge 22 maggio 1993 n. 159. Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librerie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Testo consolidato non ufficiale.

Questa legge è stata pubblicata in GU 26 maggio 1993 n. 122, è entrata in vigore il 10 giugno 1993, ed è stata modificata dalla legge 18 agosto 2000 n. 248.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. abrogato¹⁸⁶

2. abrogato¹⁸⁷.

3. 1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonché l'ultimo comma dell'articolo 172 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.

¹⁸⁶ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000 n. 248. Il testo iniziale dell'art. 1 disponeva che "Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. – 2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato".

¹⁸⁷ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000 n. 248. Il testo iniziale dell'art. 2 disponeva che "Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981 n. 406, e 20 luglio 1985 n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici".